

08/02/2016 – Fusione per incorporazione con aumento del capitale sociale della banca incorporante

Alle procedure di fusione e scissione tra soggetti autorizzati, di cui al comma 1, lettera a) dell'art. 52 della Legge 165/2005, che potrebbero determinare la variazione in aumento del capitale della società incorporante o beneficiaria della scissione, per effetto del trasferimento degli asset (anche immobiliari) da parte della società, rispettivamente, incorporanda o scissa, sono applicabili i limiti relativi ai conferimenti di cui all'art. III.III.4 del Reg. 2007-07?

Al riguardo si rappresenta preliminarmente che attualmente il rinvio contenuto all'art. 52(1)(a) della Legge 165/2005 con riguardo alle fusioni o scissioni che interessano soggetti autorizzati, non trova disposizioni applicative di rango regolamentare tra le vigenti disposizioni di vigilanza, posto che il Titolo XII della Parte VII del Reg. BCSM n. 2007-07 ha per oggetto unicamente i casi di acquisti in blocco di attività e passività, di cui all'art. 52(1)(b) della Legge 165/2005.

Al momento, pertanto, le disposizioni applicabili alle *“procedure di fusione e scissione riguardanti soggetti autorizzati”* vanno prioritariamente ricercate all'interno dell'art.52 della Legge n.165/2005, che, al comma 2, nell'applicare alle *“operazioni di cui al primo comma”*, senza ulteriori specificazioni, quindi includendo anche quelle di cui alla lettera a), un regime di preventiva autorizzazione dell'autorità di vigilanza, introduce poi una soglia dimensionale *“in rapporto al patrimonio del soggetto autorizzato”* applicabile alla *“somma della attività e della passività oggetto della cessione”*, e quindi valevole in chiave limitativa unicamente per le fattispecie di cui alla lettera b) del comma 1. Ne consegue che per le fattispecie di cui alla lettera a) (fusioni e scissioni), non potendo operare la soglia dimensionale sopra descritta, il regime autorizzativo deve intendersi sempre e comunque operante.

Fatta questa doverosa premessa, venendo a trattare precipuamente della compatibilità della fattispecie descritta con i limiti alla natura dei conferimenti posti dall'art. III.III.4 (2) del Reg. BCSM n. 2007-07, si conferma che il capitale sociale di banche può essere oggetto di “aumenti a pagamento” unicamente tramite conferimenti in denaro, ovvero, tramite conferimenti di aziende, rami di azienda o rapporti giuridici individuabili in blocco, purché strumentali alla banca conferitaria e purché il conferente sia unicamente un'impresa finanziaria, tuttavia, nei casi di aumenti di capitale qualificabili, non già come operazioni a sé stanti, ma come effetti conseguenti ad operazioni straordinarie di fusione o scissione che interessano soggetti autorizzati, tali operazioni non potranno che essere valutate ai fini di vigilanza nel loro complesso, applicando cioè in sede autorizzativa, in assenza delle ulteriori disposizioni specifiche, i generali principi di coerenza con la sana e prudente gestione del soggetto autorizzato (ai sensi dell'articolo 52 comma 3 della LISF) e di strumentalità dell'operazione rispetto alla attività caratteristica della banca (criterio mutuato dalle operazioni di aumento di capitale per apporto di beni), tanto più qualora l'operazione straordinaria de quo (fusione) si collochi all'interno di un ancor più ampio Piano Strategico Aziendale, soggetto unitariamente ad approvazione della scrivente autorità.